



COMUNE DI
MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

OPERA DI SISTEMAZIONE FOGNARIA

RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA
VIE BATTISTI E BROFFERIO - PER LA SEPARAZIONE
DELL'ATTUALE RETE "MISTA" IN "BIANCA E NERA"

PROGETTO ESECUTIVO

L'AMMINISTRAZIONE

Allegato: D	Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO	
76.15.10		
Torino, Ottobre 2011	Aggiornamenti: Aprile 2012	Scala:
<div>Il progettista incaricato Ing. Carlo de Blasio di Palizzi</div> <div>Via dei Mercanti, 30 10121 TORINO tel.-fax 011/5660396 e-mail: carlo_deblasio@fastwebnet.it</div>		

CITTA' DI MONCALIERI

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

TABELLA «A»		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI			
	Titolo lavoro	Categoria <i>(Allegato “A” D.P.R.207/2010)</i>		Euro	Incidenza % <i>manodopera</i>
Ai sensi dell’articolo 170, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					
1	Opere fognarie	Prevalente	OG6	153.415,63	38
I seguenti lavori, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, appartengono a categoria generale diversa da quella prevalente. Possono essere realizzati dall’appaltatore o subappaltati nel limite del 30% solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari ovvero ricorrere all’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.					
2	Opere stradali	Scorporabile	OG3	106.584,37	7
Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella.					
I seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori ed a €150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. oppure essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000, nonché del D.M. 37/2008 e s.m.i.					
3	Illuminazione pubblica	subappaltabile	OG10	20.973,92	30
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				260.000,00	38 %

TABELLA «B»				
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera)				
<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>Numero d'ordine delle lavorazioni nel computo metrico estimativo</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
1	OPERE FOGNARIE	001 - 002	132.441,71	50.939%
2	OPERE STRADALI	003	106.584,37	40.994%
3	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	004	20.973,92	8.067%
Parte 1 - TOTALE LAVORO A MISURA			260.000,00	100,00 %
a)	di cui ONERI PER LA SICUREZZA		10.000,00	
b)	di cui INCIDENZA MANODOPERA		37.361,24	
Parte 2 – TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO e STIMA INCIDENZA MANODOPERA			47.361,24	100,00 %
c)	Parte 3 - Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)		212.638,76	
	TOTALE DA APPALTARE (Parte 2+Parte 3)		260.000,00	

TABELLA «D»	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
-------------	---

	<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	€	98.800,00	38	%
2)	Materiale	€	114.400,00	44	%
3)	Trasporti (ql/Km)	€	20.800,00	8	%
4)	Noleggi	€	26.000,00	10	%

€	260.000,00	100	%
---	------------	-----	---

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	1
Operai qualificati	n.	1
Manovali specializzati	n.	2

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, nel seguito si intende:

LEGGE 109/94: La Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di lavori pubblici.": tale Legge è stata abrogata con il D. Lgs. 163/2006 ad eccezione dell'art. 8 della L. 1460/1942 modificato dalla citata legge 109/1994;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" : abrogati i seguenti art. 5 (comma 1), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37;

D. LGS. 163/2006: il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 "**Codice dei Contratti** pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

D. LGS 6/2007: il Decreto Legislativo 26 Gennaio 2007 n. 6 " Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 163/2006, recante il codice dei contratti pubblici, a norma dell'art. 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005 (legge comunitaria 2004)" e successive modificazioni;

D. LGS 113/2007: il Decreto Legislativo 31 Luglio 2007 n. 113 "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 163/2006, recante il codice dei contratti pubblici, a norma dell'art. 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005 (legge comunitaria 2004)" e successive modificazioni;

D. LGS 153/2008: il Decreto Legislativo 11 Settembre 2008 n. 152 "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62";

D. LGS 53/2010: il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010 n. 53 "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici";

D.L. 70/2011: Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";

Regolamento: il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE> di seguito denominato "**Regolamento**";

L. 106/2011: Legge 12 Luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" e successive modificazioni;

Capitolato Generale: il Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto 19 Aprile 2000, n.145 solo per i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36;

Capitolato Speciale di Appalto: il Capitolato Speciale dei lavori o Specifiche Tecniche da eseguire oggetto del presente appalto.

Nel seguito si intende altresì:

a. Stazione Appaltante: Città di Moncalieri, che conferirà all'Appaltatore l'incarico relativo ai lavori oggetto dell'appalto.

b. Appaltatore: l'Impresa che, con la firma del Contratto, si impegna a realizzare i lavori oggetto dell'appalto.

c. Contraenti o Parti: l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

d. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

e. Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili (Legge n. 260 del 27.5.1949, Legge n. 54 del 5.3.1977, Legge n. 792 del 28.12.1985 e s.m.i).

f. Elaborati Progettuali Esecutivi: L'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.), sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il progetto Esecutivo cantierabile;

g. Responsabile del Procedimento: Il rappresentante del Committente delegato alla gestione del presente Contratto.

h. Responsabile dei Lavori: la persona fisica incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute ai sensi degli Artt. 89 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche che coincide con il Responsabile del Procedimento.

i. Coordinatore per l'esecuzione: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui agli artt. n. 89 e n. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

l. Direttore dei Lavori: La persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione Lavori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa (art.148 del D.P.R. n.207/2010).

m. Ispettore di cantiere: il collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori stessi con le funzioni previste all'art. 150 del D.P.R. 207/20108.

n. Direttore Tecnico di cantiere: persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali designato dall'Appaltatore a rappresentarlo ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale ed a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all'art. 11 del presente contratto.

o. Capo cantiere: il soggetto incaricato dall'Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere responsabile per l'esecuzione delle lavorazioni.

p. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi come definito dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche: la persona fisica designata dall'Appaltatore quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

q. S.A.L.: Stato Avanzamento Lavori.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento del sistema fognario delle Via Battisti e Via Brofferio per la separazione dell'attuale rete "mista" in "bianca e nera".

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente le opere oggetto dell'appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel Progetto esecutivo ed in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati nel presente contratto.

Il Progetto di Sistemazione di Via Battisti e di Via Brofferio prevede una totale rivisitazione dei sottoservizi, della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, in breve gli interventi previsti sono:

- realizzazione della nuova rete fognaria sia per le acque bianche sia per le acque nere, complete di caditoie stradali ed allacci degli scarichi fognari esistenti;
- realizzazione di una polifera a 3 tubi completa di pozzetti d'ispezione e derivazione;

- predisposizione di nuovo impianto d'illuminazione pubblica mediante la realizzazione di un cavidotto (di cui al punto precedente), plinti di fondazione per pali, pozzetti d'ispezione e derivazione;
- risagomatura della sezione stradale lungo Via Battisti a schiena d'asino; scarifica e successiva realizzazione del manto stradale sulle due Vie;
- rifacimento dei marciapiedi (nei tratti da risanare);
- rifacimento segnaletica stradale;
- messa a norma per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di rampe e segnaletica;
- tutte le opere necessarie quali rampe d'accesso dei passi carrai; collegamenti dei pluviali alle condotte fognarie; ricollegamenti degli scarichi acque nere esistenti; messa in quota dei chiusini esistenti previa autorizzazione degli Enti proprietari.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il verbale di gara avrà efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sarà confermato per la Stazione Appaltante dall'esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta, dà atto a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- a) di aver preso accurata visione del progetto esecutivo posto a base di gara e averlo ritenuto esauriente riconoscendolo a norma di legge ed a regola d'arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto.
- b) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, che possono influire sulla determinazione della propria offerta;
- d) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire le opere a regola d'arte e funzionanti e pertanto di aver giudicato il prezzo offerto equo e remunerativo;
- e) di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto (elenco prezzi, computi e stime);
- f) di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- g) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi ed oneri tutti a suo carico relativi allo smaltimento in discarica di tutti i materiali scavati e non riutilizzabili all'interno del cantiere;
- h) di avere preso visione dell'importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti all'esecuzione delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verrà fornito dalla S.A. unitamente alla progettazione esecutiva consapevole che il piano potrà essere integrato dalla ditta Appaltatrice stessa con le valutazioni dei rischi specifici per le singole mansioni in funzione del

personale, delle macchine e delle attrezzature in dotazione dell'Appaltatore ed impiegate nello sviluppo dei lavori, mediante la predisposizione di un piano operativo di sicurezza in sintonia con i disposti dell'art. 131 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- i) di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza delle "Condizioni contrattuali di carattere generale riportate nel CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI" D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- j) di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte – Edizione 2010 complete di prescrizioni tecniche ed esecutive;
- k) di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Accettando di eseguire il contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, c. 2, D.P.R. n° 207/2010.

Ai sensi dell'art. 106, c. 3, del D.P.R. n° 207/2010 le condizioni oggetto della conferma della dichiarazione di cui al precedente periodo consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Pertanto l'Appaltatore dichiara di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumersi la totale responsabilità sia del progetto che dell'esecuzione dell'opera.

ART. 5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dal verbale di gara.

Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore sull'importo dei lavori posto a base di gara, sommato agli oneri per la sicurezza ed a quelli della manodopera, non soggetti a ribasso.

Tali importi a seguito dell'esito della gara sono così definiti, oltre IVA di legge:

- a) Euro per lavori valutati sull'offerta dell'Appaltatore;
- b) Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) Euro 37.361,24 per oneri manodopera.

L'importo contrattuale si intende al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere, anche ai sensi dell'art. 228 del Regolamento.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 118 del Regolamento.

per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'importo complessivo dei lavori per la parte di lavori "a misura", prevista in Euro _____ I.V.A. esclusa, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e le condizioni previste dal capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Il prezzo di appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e pertanto comprende l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere.

L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo delle opere a misura, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, restando a totale carico dell'Appaltatore ogni maggiore spesa ed alea.

Ai fini della contabilizzazione delle "opere a misura" e per la redazione dei documenti contabili relativi all'emissione dei pagamenti verranno prese tutte le misurazioni dei lavori eseguiti per poi essere contabilizzate così come rilevate, concordate tra la Direzione Lavori ed il Direttore Tecnico dell'Appaltatore.

ART. 7 – CORRISPETTIVO - SUA INVARIABILITA' – ADEGUAMENTO PREZZI

L'importo a base d'appalto, ribassato sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, varrà quale prezzo contrattuale per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

Il prezzo a misura è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- a) tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa;
- b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- d) tutte le spese sostenute per il conferimento in discarica dei materiali di risulta, non riutilizzabili all'interno del cantiere;
- e) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 è altresì espressamente esclusa dai lavori di cui trattasi l'applicabilità del 1° c. dell'art. 1664 del C. C.

Il Capitolato Speciale di Appalto avente per oggetto lavori, confermandosi agli artt. 171 e 172 del D.P.R. n. 207/2010, disciplina rispettivamente le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei materiali da costruzione ovvero le modalità per l'applicazione del prezzo chiuso.

ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Si richiama la disciplina di cui all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., di cui agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

Eventuali modifiche o varianti saranno valutate conteggiando i lavori in più o in meno ricorrendo ai prezzi unitari in elenco allegati al progetto esecutivo.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, e previa accettazione del piano di sicurezza opportunamente modificato e/o adattato da parte del Coordinatore per l'esecuzione, eventuali lavori supplementari, di natura strettamente attinente l'oggetto del presente contratto che saranno quantificati in contraddittorio con la Direzione Lavori in base ai prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di contratto.

Nel caso in cui occorra eseguire lavorazioni non previste in contratto e/o impiegare materiali di specie diversa da quelli previsti nel medesimo, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti, negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte – Edizione 2010 – ovvero, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto, ovvero, infine, nel caso in cui sia impossibile utilizzare anche tale criterio, ricavandoli mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Piemonte ovvero, in difetto, i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

I nuovi prezzi verranno determinati da S.A. qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati ed approvati, si applicherà la procedura di cui all'art. 163, comma 5°, D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, l'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se non comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad evidenziare eventuali erroneità delle prescrizioni progettuali, delle varianti apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

I prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni.

ART. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente appalto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in, via n.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, secondo l'art. 2 del D.M. 145/2000, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106, comma 3, del Regolamento.

ART. 10 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

L'Appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il signor

L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Città di Moncalieri per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1 del Capitolato Generale, al momento dell'inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, l'Appaltatore deve assicurare la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4 del Capitolato Generale, al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri decisionali relativi ai lavori. La procura dovrà essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da Notaio e dovrà consegnata alla S.A. prima della consegna dei lavori.

Il rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del rappresentante individuato dall'Appaltatore, qualora non gradito al Committente medesimo. Il rappresentante dovrà essere rimosso e sostituito entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte del Committente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al rappresentante.

ART. 12 - DIREZIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a nominare :

- il Direttore Tecnico di Cantiere ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, la cui persona può eventualmente coincidere con quella del Rappresentante di cui all'art. precedente, le cui responsabilità e compiti sono di seguito

precisati;

- il Capo Cantiere quale assistente del Direttore di Cantiere responsabile della esecuzione delle lavorazioni;
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Committente, per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.

Il Direttore Tecnico di cantiere, persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali designata dall'Appaltatore, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico di unicità a lui conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale e da tutti i documenti allegati e richiamati. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti esecutivi di appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti, di eventuali cottimi fiduciari, e dell'attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall'Appaltatore.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:

- a) di dare completa collaborazione e disponibilità al "Coordinatore per l'esecuzione", responsabile della sicurezza al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori.
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dal Committente.
- c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dal Committente, curando tutti gli adempimenti di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale.
- d) di dare tempestiva comunicazione scritta al "Coordinatore per l'esecuzione", responsabile della sicurezza, di particolari provvedimenti adottati in materia di igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza da parte del Direttore Tecnico di Cantiere, del Capo Cantiere o del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento di tempestiva sostituzione dei responsabili, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione di detto personale avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento.

Il Committente ritiene l'Appaltatore responsabile di tutti i danni causati dal Direttore di Cantiere ovvero dal proprio personale.

L'Appaltatore risponde nei confronti del Committente della malafede o della frode del Direttore di Cantiere e del personale di cantiere nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Il Committente ed il personale dallo stesso incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni.

La presenza del Committente o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non

liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento del Committente, della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori designati o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

Quanto precede vale anche per eventuali lavori compensati a consuntivo.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente alla data di stipulazione del contratto, che avverrà subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all'Appaltatore, alla Città di Moncalieri e a tutti gli enti preposti, secondo l'art. 153 del Regolamento.

ART. 14 – INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - TERMINI - PROROGHE

I lavori dovranno svolgersi in conformità al programma di esecuzione dei lavori, che fa parte integrante del presente schema di contratto (allegato n. D) ed al conseguente programma lavori operativo che l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **150 gg** (diconsi centocinquanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree, si applicherà l'articolo 154 comma 7 del Regolamento. In caso di urgenza l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal Regolamento (art. 153 comma 10 e art.158). L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, con le accennate esclusioni, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del Regolamento.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa

non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 13 del D.P.R. n. 207/2010.

La S.A., si riserva il diritto d'intervenire, nel caso che riterrà più opportuno, allo scopo di non ritardare i termini anzidetti d'ultimazione dei lavori. Si richiama in tal senso l'art. 136, comma 4, 5, 6 e art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 163/2006, ai fini della determinazione del periodo di ritardo per l'applicazione delle penali si applica l'art. 159, comma 14, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 - PENALE PER RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data dei termini sopraindicati, l'Appaltatore incorrerà nella seguente penalità da trattenere sul Conto finale:

- oltre il termine stabilito di giorni 150 (diconsi centocinquanta giorni) di cui al secondo capoverso del presente articolo, **un importo pari all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, penale aggiuntiva pari allo **0,2 per mille** per ogni giorno di ritardo sulle varie fasi di lavoro previste nel crono-programma, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Committente qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

Comunque l'ammontare delle penali complessivamente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale pena la scissione del contratto. (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Non sono previsti premi di accelerazione.

ART. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori sono regolate dagli artt. 158 e 159 del Regolamento, fatta salva la possibilità che sia disposta sospensione dei lavori anche per cause diverse da quelle previste da quest'ultima norma.

ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli imposti dal Capitolato Generale, dalle vigenti norme e da quelle richiamate dal presente contratto.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale e ai collaboratori a qualunque titolo le vigenti norme, anche mediante l'intervento del Direttore di cantiere. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale e dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni oggetto del presente contratto con esattezza e sempre e

comunque secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza e professionalità. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso si intendono compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, i seguenti adempimenti:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, stati di consistenza e testimoniali di stato, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui si effettua la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) l'allestimento della pratica delle opere in c.a. presso lo sportello unico, come prescritto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché gli oneri derivanti dalle attività dei collaudatori statici nominati dal Committente ai sensi dell'art. 224 del Regolamento;
- g) la messa a disposizione di idonei locali e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori e/o Committenza;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche;
- l) smaltimento, presso le PP.DD., dei rifiuti speciali quali materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi a propria cura e spese secondo le modalità di cui alle vigenti leggi;
- m) le spese per i collaudi e le prove dei materiali di laboratorio e di officina.

In particolare, l'Appaltatore dichiara di assumersi i seguenti oneri:

a) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico del cantiere;
- 3) le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche eventualmente ai lavori in economia;
- 4) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- 5) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 6) le spese per lo sgombero del cantiere entro 3 giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- 7) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- 8) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di imprese che eseguano per conto diretto dall'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- 9) le spese di scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre imprese per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 10) le spese per l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei Lavori richiederà oltreché

le spese per il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

- 11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, sia in corso d'opera sia in sede di collaudo;
- 12) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.

b) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- 1) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 2) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose, nonché guasti o sottrazione di materiali di proprietà del Committente durante l'esecuzione dei lavori e durante la eventuale sospensione temporanea;
- 3) le spese per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i. e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappalti e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione;
- 4) la recinzione dei cantieri secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza garantendo in ogni caso la solidità strutturale del manufatto;
- 5) l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori; su cui saranno riportate le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e dal D. Lgs. 81/2008): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 6) le spese per l'uso delle discariche autorizzate per il conferimento di rifiuti e/o macerie;
- 7) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 8) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc., che il Direttore Lavori riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- 9) le spese di bollo per gli atti concorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 10) l'imposta sul valore aggiunto, le tasse di bollo sulla fatturazione, le eventuali addizionali dovute sui pagamenti fatti all'Impresa
- 11) le pratiche, spese, depositi e contributi dovuti ai vari Enti di gestione dei sottoservizi interessati dalle opere in oggetto

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo di contratto definito dall'Appaltatore con l'offerta presentata per i lavori appaltati.

ART. 17bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Per assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore (e l'eventuale subappaltatore o subcontraente) dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore dichiarerà, a pena di nullità del contratto, all'atto della sua sottoscrizione con l'Ente, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegnerà, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli strumenti di pagamento dovranno, inoltre riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore (ed eventuale subappaltatore e/o subcontraente) con riferimento alla presente commessa pubblica, il Codice Identificativo della Gara (CIG) e, se obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 18 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, sono ceduti all'Appaltatore il quale ne ha tenuto conto nel formulare la propria offerta.

Il Committente cede detti materiali all'Appaltatore e precisa che il relativo prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato dedotto dall'importo netto dei lavori.

ART. 19 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di adempiere la fornitura di mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni di manodopera per lavori retribuiti in economia vengono calcolate e compensate ad ora intera o frazione di mezz'ora.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate

bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzario della Regione Piemonte – edizione 2010. Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 13% per spese generali e del 10 % per utili all'Appaltatore da computarsi sull'importo già aumentato del 13%.

Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso medio derivante dall'offerta dell'Appaltatore. Per la sola mano d'opera il ribasso sarà applicato al solo importo delle spese generali e dell'utile.

Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di determinati lavori in economia ed a misura, prolungando il normale orario di lavoro sino al limite di 24 ore su 24, tanto nei giorni feriali come nelle giornate festive.

In tal caso, verranno applicate le maggiorazioni di cui al CCNL per gli Edili ed Affini vigente al momento della prestazione relative a prestazioni in orario diurno feriale, notturno feriale, orario festivo ed orario notturno festivo, restando inteso che per eventuali prestazioni straordinarie che l'Impresa, a sua discrezione, ritenesse opportuno effettuare, nessun maggior compenso verrà riconosciuto.

Si intende per lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22.00 alle ore 6.00 – per lavoro festivo quello relativo ai giorni ritenuti tali dal calendario civile – per lavoro notturno festivo quello dalle ore 0 (zero) del giorno festivo alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 dello stesso giorno.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché ove tenuto alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici anche per quanto riguarda i Subappaltatori.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento adotterà le misure previste dall'art.5 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici dovranno presentare al Committente, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni trimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dal Committente o ad essa segnalata dalle Casse Edili o dall'I.N.A.I.L. o da altri Enti, si procederà ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle vigenti norme di legge e dai documenti contrattuali, previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore dei lavori che intende subappaltare e previa autorizzazione della S.A..

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, o in alternativa che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.

L'Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazioni mosse dal Committente in ordine all'esecuzione dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Fermo restando che l'appalto è disciplinato dalla normativa antimafia vigente sia per quanto concerne le opere condotte direttamente dall'Appaltatore che per quelle eventualmente affidate in subappalto o in cottimo fiduciario, qualsiasi subappalto, cottimo, ed ogni altro contratto che ricada nella disciplina antimafia, dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Committente ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge.

I contratti di subappalto o di cottimo stipulati in forma pubblica o registrati devono fare chiaro ed unico riferimento ai

prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20 % rispetto a detti prezzi, e devono essere trasmessi al Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre l'affidatario è tenuto a corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la S.A. sentito il D.L., il coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente stesso la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

Ai fini del pagamento degli stati d'avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 1 commi 1173 e 1174 della L. 296 del 27 Dicembre 2006.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.

Ai fini del presente articolo è considerato "subappalto" qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla S.A., per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 22 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

L'Appaltatore deposita presso la S.A., comunque entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro e non oltre 5 giorni prima della consegna dei lavori:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Comunque il predetto piano operativo dovrà avere anche i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008;

d) la documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alla Cassa Edile nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, s.m.i.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

Pertanto i contratti d'appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

Gli oneri relativi ai piani di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1°, ogni volta che mutino per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto dall'art. 97, comma 3°, del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici, il piano di sicurezza e di coordinamento del committente, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori, in ottemperanza anche dell'art. 101, ultimo comma, del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna in particolare al rispetto di tutte le norme, previste dal D. Lgs. n° 81/2008 in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Il Direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Ai fini dell'art. 131, comma 7, del D. Lgs 163/2006 il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

ART. 23 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 6 del presente schema di contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le

misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità ed inaccoglibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattualmente prestabilito dal Committente.

Per quanto non previsto nella presente norma e nel contratto si applicano gli artt. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201 e 202 del Regolamento.

ART. 24 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Nessuna anticipazione è concessa all'Appaltatore.

I lavori appaltati saranno valutati e contabilizzati, per ogni singola voce ogni qualvolta si raggiunge la somma di € **60.000,00** (diconsi sessantamila/zero euro).

E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornati il giornale e la contabilità lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.

Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti (SAL) ed il Responsabile del Procedimento emetterà il relativo certificato d'acconto entro 45 giorni dalla data di maturazione del relativo SAL, sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato, con relativi certificati, di aver adempiuto agli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'importo contabilizzato verrà pagato a mezzo di bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura da parte dell'Appaltatore, che potrà avvenire solo dopo l'avvenuta constatazione del SAL, da effettuarsi in contraddittorio e di cui si redigerà relativo verbale. Il pagamento verrà effettuato salvo verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte della Stazione Appaltante.

La somma corrisposta sarà al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società di Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione Appaltante, gli estremi di identificazione del conto/conti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla Stazione Appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. Inoltre, ai sensi del c. 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., il Committente potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che questi

acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

A seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla corresponsione del saldo risultante dalla liquidazione entro 90 gg dall'avvenuta emissione stessa nonché alla restituzione della cauzione e di ogni altra somma ritenuta dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la disciplina dell'art. 235 del Regolamento e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

La predetta polizza dovrà indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale come previsto dall'art. 124 del Regolamento e sarà svincolata all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, comma 2, Cod. Civ.

ART. 25 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento ovvero di ritardo nel pagamento della rata d'acconto o della rata di saldo rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità ed i termini previsti dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .

ART. 26 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli 16 e 17 del Capitolato Generale, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art 18 del Capitolato Generale.

ART. 27 - CONTROLLI E VERIFICHE

Durante il corso dei lavori il Committente e la Direzione dei Lavori potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino al collaudo provvisorio.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente.

ART. 28 - CONTO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO

La contabilità finale dei lavori verrà redatta ai sensi dell'art. 200 del Regolamento e nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla D.L.

Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 224, 227, 228, 232 del Regolamento e l'art. 141 del D. Lgs 163/2006. Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo sino a €500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti relativi all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si applica l'art. 224, comma 4°, del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

È vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore.

Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Committente; essa è altresì regolata dall'art. 3, commi 3° e 4°, del Capitolato Generale e dall'art. 117 del D. Lgs n. 163/2007.

ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento e dell'art. 113 del D. Lgs 163/2007, la cauzione definitiva rimane stabilita in ragione del 10% dell'importo netto dei lavori a base d'appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/ISO/IEC 17000, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **a condizione, a pena di esclusione, che lo scopo di certificazione sia coerente con la categoria prevalente dei lavori e sia prodotto il relativo certificato.**

La riduzione di cui sopra è applicabile come segue:

- 2) in caso di impresa singola, possesso della certificazione di qualità;
- 3) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, possesso da parte di tutte le imprese facenti parte dello stesso della certificazione di qualità;
- 4) in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento avrà diritto alla riduzione della garanzia;
 - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, le stesse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nel caso di concorrenti riuniti, la cauzione definitiva è presentata ai sensi dell'art. 128 del Regolamento.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

La cauzione definitiva sarà automaticamente restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra citata determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 31 – ASSICURAZIONE

La Ditta appaltatrice sarà responsabile totalmente e con esclusività sia civilmente sia penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone e alle proprietà per conto delle opere e dei servizi sia eseguiti che in corso di esecuzione.

La S.A. si intende sempre sollevata dall'Appaltatore stesso da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa dell'opera appaltata, tanto se dipendente da violazione delle norme di Legge o di Capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R. le norme U.N.I. le norme C.E.I. ed i testi citati nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della S.A. e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo

insindacabile giudizio, potrà previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla S.A. in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha il dovere di stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve altresì assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere deve intendersi pari all'importo del contratto, fatta salva l'indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

Per quanto ivi non previsto si applica la disciplina degli artt. 125, 127 e 128 del Regolamento. Si ricorda che la copertura assicurativa, estesa a tutta la durata dei lavori oggetto del presente appalto, decorre dalla data di consegna dei lavori sino alla emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Fra le condizioni contrattuali della medesima si stabilisce che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia medesima.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con responsabilità "pro-quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo.

La Compagnia di Assicurazioni dichiara di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti della S.A. e dei suoi dipendenti e si obbliga a tenere indenne l'Appaltatore assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e Capitolati d'Appalto, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei lavori di cui sopra anche con l'uso di macchine.

Detta polizza deve contenere una chiara e specifica clausola con la quale devono essere considerati terzi anche:

1. la S.A. ed i suoi dipendenti;
2. gli Appaltatori di opere complementari, non formanti oggetto del presente appalto, affidate direttamente dalla S.A. e i dipendenti degli appaltatori stessi;
3. i subappaltatori ed i loro dipendenti;
4. la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;

La stipula della copertura assicurativa di cui sopra non limita in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi.

Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarcibili da detta polizza. Detta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante al momento della stipulazione del contratto.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

ART. 32 – DANNI

L'Appaltatore è responsabile del cantiere e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose. Si richiama l'art. 165 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di danni causati da forza maggiore, si applica l'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 33 – MODALITA' DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 164 del D.P.R. n° 207/2010 ovvero a procedere all'iscrizione di riserve ai sensi degli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore è tenuto altresì a confermare le riserve ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. n. 207/2010.

Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti del Committente.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare del contratto d'appalto, il Responsabile del Procedimento avvia il procedimento di cui all'art. 240 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle norme di cui al periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

ART. 34 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEI CONTRAENTI

La Città di Moncalieri ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. I compensi previsti per l'Appaltatore a seguito dell'esercizio del diritto di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla S.A. oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, sono soltanto quelli riconosciuti dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 135 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la S.A. procede ai sensi dell'art. 136, c. 4 e ss. del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

In tal caso qualora l'inadempimento permanga la S.A. si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa la prosecuzione d'ufficio dei lavori stessi, utilizzando a tale fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che la S.A. dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. Resta comunque fermo il diritto della Città di Moncalieri di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, c. 6, e 138 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della S.A. a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136, c. 1, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Società di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 136/2010.

Nella ricorrenza di tali fattispecie si procede ai sensi degli artt. 136, comma 1/3 e 138 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, si applica l'art. 37 comma 18 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. .

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Capitolato circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Torino.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

ART. 36 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il Foro competente è quello di Torino.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**ART. 37 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente schema di contratto;
- il Capitolato Generale di cui al Decreto 19 Aprile 2000, n. 145 nei limiti delle norme espressamente richiamate e salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto;
- gli elaborati grafici progettuali composti da: Tavole grafiche in numero di 10;
- Relazione tecnico-economica;
- Relazione idrologica ed idraulica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi Prezzi;
- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131 comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. completo di:
 - Cronoprogramma;
 - Fascicolo tecnico di sicurezza;
 - Lay-out di cantiere;
- Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, c. 2 – lett. c), D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; Allegato XV, art. 89 e art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 3/08/2009 n. 106;
- L. 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i. *"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"*;
- **D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i.:** *"Codice dei contratti"*;
- **D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 e s.m.i.:** *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006"*;
- **D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.:** *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.
- **L. 106 del 12 Luglio 2011:** *"Conversione del D.L. 13 Maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. Decreto Sviluppo)"*.
- Ogni altra norma in vigore direttamente o indirettamente applicabile all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Ferma restando la priorità delle pattuizioni definite con il presente schema di contratto, rimane altresì stabilito che per

quanto indicato nei documenti sopra citati, in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo secondo l'ordine nei quali i documenti stessi sono stati sopra elencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente. Inoltre nel caso in cui risultasse una discordanza fra gli elaborati progettuali si intenderanno valide le condizioni ritenute, a discrezione della Direzione Lavori, più vantaggiose per il Committente.

ART. 38 - TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente. L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all'IVA. Si richiama l'art. 8 del Capitolato Generale.

ART. 39 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc..) saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 40 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del predetto D. Lgs. 196/2003.

ART. 41 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

In applicazione del D.P.R. 03/06/1998 n. 252 – art. 1- comma 2 – lett. e), non è richiesta la certificazione prefettizia prevista dal D. Lgs. 490/94.

Si applica inoltre quanto richiesto nel D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. – art. 247 e nel D. Lgs. 06 Settembre 2011 n. 159.

L'Appaltatore in ottemperanza all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, ha presentato la comunicazione relativa alla propria composizione societaria.

Redatto in duplice originale in bollo. Letto, confermato e sottoscritto.

Moncalieri li _____

L'Appaltatore

Il Rappresentante della Stazione appaltante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 4 (Modalità di esecuzione del contratto); art. 5 (Capitolato Speciale d'Appalto); art. 6 (Ammontare del contratto); art. 7 (Corrispettivo e sua invariabilità); art. 8 (Variazioni al progetto e al corrispettivo); art. 14 (Inizio e ultimazione dei lavori - termini - proroghe); art. 15 (Penale per ritardo - premio di accelerazione); art. 16 (Sospensione e ripresa dei lavori); art. 17 (Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore); art. 17bis (Obbligo di tracciabilità dei flussi); art. 19 (Prestazioni in economia); art. 20 (Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi e adempimenti in materia di previdenza e assistenza); art. 21 (Subappalto); art. 23 (Valutazione dei lavori a misura); art. 24 (Modalità di erogazione del corrispettivo); art. 28 (Conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione); art. 30 (Cauzione definitiva); art. 31 (Assicurazione); art. 32 (Danni); art. 33 (Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario); art. 34 (Recesso dal contratto per volontà dei contraenti); art. 35 (Risoluzione del contratto – Fallimento dell'Appaltatore); art. 37 (Documenti che fanno parte del contratto).

Moncalieri lì _____

L'Appaltatore _____

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI.....	1
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE	4
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.	6
ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 – CORRISPETTIVO - SUA INVARIABILITA' – ADEGUAMENTO PREZZI	7
ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO.....	8
ART. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 10 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	9
ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE.....	9
ART. 12 - DIREZIONE DEL CANTIERE	9
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	11
ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI.....	11
ART. 14 – INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - TERMINI - PROROGHE.....	11
ART. 15 - PENALE PER RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	12
ART. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	12
ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 17bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	15
ART. 18 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	15
ART. 19 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	15
ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA	16
ART. 21 - SUBAPPALTO	17
ART. 22 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE.....	18
ART. 23 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	19
ART. 24 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO	20
ART. 25 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	21
ART. 26 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	21
ART. 27 - CONTROLLI E VERIFICHE	21
ART. 28 - CONTO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO	21
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	22

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO	22
ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 31 – ASSICURAZIONE.....	23
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE	25
ART. 32 – DANNI	25
ART. 33 – MODALITA' DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO	25
ART. 34 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEI CONTRAENTI	25
ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL' APPALTATORE.....	25
ART. 36 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE.....	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	27
ART. 37 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	27
ART. 38 - TRATTAMENTO FISCALE	28
ART. 39 – SPESE, IMPOSTE E TASSE	28
ART. 40 - TRATTAMENTO DATI.....	28
ART. 41 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA	28